

Commento alla prima revisione dell'ordinanza sui biocidi

1.1.1 Articolo 9 Elenchi di principi attivi

capoverso 1 lettera d

L'elenco dei principi attivi notificati dell'UE (regolamento CE n. 2032/2003) è stato nuovamente «aperto» nel 2005 in concomitanza con l'apertura a est dell'UE, sebbene originariamente si fosse ritenuto che non sarebbe più stato ampliato ma semplicemente rielaborato nell'ambito del programma di revisione UE. Visto questo precedente, non si può escludere che in futuro ciò non si ripeterà per inserire altri principi. Pertanto, siccome l'implementazione del regolamento CE 2032/2003 all'allegato 4 è particolarmente dispendiosa, sarebbe opportuno rinunciarvi e rinviare al regolamento CE. Si tratterebbe di un rinvio statico, da adeguare a ogni modifica del regolamento CE in questione.

capoverso 2

In vista dell'accelerazione degli adeguamenti legislativi, con la modifica degli allegati 1-3 non sono più necessarie le ordinanze di vari uffici federali ma basta quella di uno solo previa consultazione degli altri uffici interessati. In merito all'elenco dei principi attivi notificati v. spiegazioni suesposte.

capoverso 3

Come avviene già attualmente, l'organo di notifica pubblica in Internet (www.cheminfo.ch) l'elenco dei principi attivi notificati, che deve evidentemente poter essere consultato anche in forma cartacea e fornito dietro fattura.

1.1.2 Articolo 10 Immissione sul mercato di principi attivi

capoverso 1

Questa modifica, di natura puramente linguistica, corregge la vecchia formulazione che dava adito a malintesi. Il tenore rimane invariato.

capoverso 2

Dato che giusta l'articolo 1 capoverso 3 lettera b l'importazione di un principio attivo e la successiva esportazione del biocida preparato con tale principio (e viceversa) rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza, l'importatore del principio attivo deve presentare all'organo di notifica una lunga serie di dati ai sensi dell'allegato 5, sebbene il biocida in questione non venga affatto immesso sul mercato svizzero. Siccome tale esigenza non appare giustificata nemmeno dal punto di vista dei beni da proteggere, la succitata fattispecie va esclusa dall'articolo 10 capoverso 1.

capoverso 3

Considerato che ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera i LPChim la fattispecie dell'immissione sul mercato è adempiuta anche con l'importazione a scopo professionale o commerciale, secondo la formulazione attuale i principi attivi dovrebbero essere classificati e marcati già all'atto dell'importazione. Ciò è tuttavia di difficile attuazione e non corrisponde alle intenzioni del legislatore. La nuova formulazione, secondo cui i principi attivi devono

essere classificati e marcati solo al momento della fornitura, rispecchia la disposizione analoga dell'articolo 39 capoverso 1 OPChim.

1.1.3 Articolo 19 Termini per il trattamento della domanda

capoverso 1

L'esigenza di sostituire l'indicazione in mesi di cui alle lettere b, c, g e h con l'indicazione in giorni senza cambiare la durata del termine è motivata dal fatto che giusta l'articolo 22a della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono per un certo periodo a Pasqua, Natale e in estate. La sospensione si rende necessaria dato che oggi l'organo di notifica non può sfruttare l'intero tempo a disposizione e, vista la brevità dei termini, esiste il pericolo che non riesca a rispettare i termini per il trattamento delle domande imposti dalla legge.

1.1.4 Articolo 20 Decisione

capoverso 2 lettera a

Si tratta di correggere un'impresione del legislatore: è evidente che nella decisione va indicato il nome del richiedente, visto inoltre che l'articolo 5 capoverso 2 sancisce il carattere personale e non trasferibile dell'omologazione. Questo complemento, secondo cui nella decisione va, dato il caso, indicata anche la succursale, risponde alle disposizioni dell'articolo 5 capoverso 3, in base al quale può chiedere l'omologazione chi ha una filiale in Svizzera.

1.1.5 Articolo 36 Imballaggio

capoverso 1

Rinviando anche all'articolo 37 OPChim si ovvia a una svista legislativa: diversamente dai prodotti chimici, giusta le disposizioni attuali, i biocidi non devono ad esempio essere muniti di una chiusura di sicurezza a prova di bambino anche se sono tossici o corrosivi. Per i biocidi offerti in confezioni spray non troverebbero inoltre applicazione i punti 2.2 e 2.3 dell'allegato alla direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

1.1.6 Articolo 40 Scheda di dati di sicurezza

capoverso 1

La compilazione della scheda di dati di sicurezza incombe al richiedente. Il rinvio all'articolo 7 OPChim (controllo autonomo) esplicita questa responsabilità.

1.1.7 Articolo 43 Fornitura

capoverso 2

Aggiungendo il rinvio agli articoli 73, 74 e 78 OPChim si corregge un'altra svista del legislatore che non intendeva affatto creare per i biocidi un ordinamento diverso da quello per i prodotti chimici per quanto concerne la consegna della scheda di dati di sicurezza, la persona di contatto e l'esclusione del servisol per le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi. Questa lacuna legislativa va colmata.

1.1.8 Articolo 62 Disposizioni transitorie

capoverso 1 lettera c

In conformità con le disposizioni analoghe dell'articolo 71 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161), il termine per l'impiego a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari etichettati secondo il diritto previgente va prolungato di un anno, ossia fino al 31 luglio 2010.

capoverso 2 lettere a e b

Un biocida etichettato e imballato secondo il diritto previgente, per il quale è presentata all'organo di notifica, al più tardi il 31 luglio 2006, una domanda di omologazione O_E, On_E o O_C o di registrazione, può ancora essere immesso sul mercato fino al 31 luglio 2007 e fornito ai consumatori finali fino al 31 luglio 2008. In analogia con le disposizioni dell'OPF tali termini transitori vanno prolungati di un anno, ossia fino al 31 luglio 2008 e fino al 31 luglio 2009.

capoverso 5

Considerato che durante il periodo di transizione, sul mercato, si trovano ancora molti biocidi etichettati secondo il diritto previgente, appare opportuno indicare ai diretti interessati un aiuto sull'utilizzazione. Il rinvio all'articolo 106 capoverso 2 OPChim è inteso in tal senso.

1.1.9 Allegato 4

Lo stralcio dell'allegato 4 nasce dall'esigenza di rinviare all'elenco dei principi attivi notificati (regolamento CE n. 2032/2003) piuttosto che implementarlo (cfr. osservazione all'articolo 9).

1.1.10 Allegato 5 (numero 2.2) Requisiti dal profilo quantitativo e qualitativo

I requisiti posti alla documentazione tecnica per i biocidi e i principi attivi che contengono o che sono microrganismi vanno modificati giusta la direttiva 2006/50/CE della Commissione europea che modifica gli allegati IV A e IV B della direttiva 98/8/CE. I nuovi requisiti sono armonizzati con quelli già applicati per i prodotti fitosanitari, di cui occorre tenere conto nell'ambito della presente revisione.

1.1.11 Allegato 6 (numero 2.2) Requisiti dal profilo quantitativo e qualitativo

I requisiti posti alla documentazione tecnica per i biocidi e i principi attivi che contengono o che sono microrganismi vanno modificati giusta la direttiva 2006/50/CE della Commissione europea che modifica gli allegati IV A e IV B della direttiva 98/8/CE. I nuovi requisiti sono armonizzati con quelli già applicati per i prodotti fitosanitari, di cui occorre tenere conto nell'ambito della presente revisione.

1.1.12 Allegato 8 (numero 2) Documenti relativi a determinati principi attivi

I requisiti posti alla documentazione tecnica per i biocidi e i principi attivi che contengono o che sono microrganismi vanno modificati giusta la direttiva 2006/50/CE della Commissione europea che modifica gli allegati IV A e IV B della direttiva 98/8/CE. I nuovi requisiti sono armonizzati con quelli già applicati per i prodotti fitosanitari, di cui occorre tenere conto nell'ambito della presente revisione.

1.1.13 Allegato 9 (lett. f) Requisiti dal profilo quantitativo e qualitativo

I requisiti posti alla documentazione tecnica per i biocidi e i principi attivi che contengono o che sono microrganismi vanno modificati giusta la direttiva 2006/50/CE della Commissione europea che modifica gli allegati IV A e IV B della direttiva 98/8/CE. I nuovi requisiti sono armonizzati con quelli già applicati per i prodotti fitosanitari, di cui occorre tenere conto nell'ambito della presente revisione.